



Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

Il **Municipio di Origlio**, richiamati gli articoli 107 let. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'articolo 106 del Regolamento comunale di Origlio ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

Art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza nelle aree di proprietà del Comune di Origlio ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e a carico dei privati.

Art. 3 Obblighi

I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli asciugare almeno una volta a settimana;
- b) vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione di orti e giardini o chiuderli ermeticamente,
- c) vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni di acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare.



COMUNE DI ORIGLIO

Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili presenti nel comprensorio comunale mentre restano esclusi tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

E' fatto obbligo ai proprietari di immobili e/o agli inquilini di effettuare il trattamento con prodotto larvicida all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, ecc..

Il Comune mette a disposizione gratuitamente dei privati il prodotto larvicida.

Art. 4 Procedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia intercomunale o di altri Servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia intercomunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero per i casi di disobbedienza a decisione dell'autorità o dei funzionari competenti.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente ordinanza il Municipio ha facoltà di provvedere direttamente all'attuazione delle misure di lotta contro la zanzara tigre anche all'interno delle proprietà private.

I costi relativi all'intervento potranno essere fatturati ai privati interessati.

Art. 5 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa in base a quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti della LOC e dall'articolo 108 del Regolamento comunale di Origlio.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 21 ottobre 2019 al 20 novembre 2019 ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio
Il Sindaco
A. Cedraschi
Il Segretario
B. Lorenzi

Origlio, 17 ottobre 2019

Risol. No. 2 / 15.10.19